

ORDINANZA

Nella causa n. **6503/2019 R.G.** promossa da **E. F.** (...) contro **A. M. SRL** (...)

Il giudice,

esaminato il fascicolo informatico;

rilevato che il difensore di parte attrice (il quale ha studio in 30031 Dolo - Venezia, ... tel. ... fax ... Pec: ...) chiede che l'udienza dell'8 ottobre 2020 si svolga secondo la modalità della trattazione da remoto in video conferenza (oggi disciplinata dall'art. 221, 6° co., decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 17 luglio 2020, n. 77: <<6. La partecipazione alle udienze civili di una o più parti o di uno o più difensori può avvenire, su istanza dell'interessato, mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. La parte può partecipare all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione. L'istanza di partecipazione mediante collegamento a distanza è depositata almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'udienza. Il giudice dispone la comunicazione alle parti dell'istanza, dell'ora e delle modalità del collegamento almeno cinque giorni prima dell'udienza. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti a distanza e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.>>);

ritenuto che:

- l'istanza, benché tardiva, può rispondere all'interesse anche del difensore di parte convenuta (che ha studio a Fano: n. fax ... mail ...- pec ...)
- su tali premesse, e salve controindicazioni che i difensori sono pregati di comunicare sia in telematico che via email (...) può disporsi che l'udienza 8 ottobre 2020 ore 10,00 avvenga mediante collegamento audiovisivo a distanza applicazione Teams (è opportuno peraltro che il difensore dell'attore **trasmetta al giudice il suo indirizzo email NON PEC** dal sito dell'Ordine Avvocati di Venezia si ricava l'indirizzo ... che l'avv. ... è pregato di confermare);
- il giudice invierà ai difensori email con invito a partecipare all'udienza in video conferenza: un collegamento di prova sarà eseguito 10 minuti prima;

p.q.m.

dispone che l'udienza 8 ottobre 2020 ore 10.00 si svolga in video conferenza mediante l'uso dell'applicazione Teams.

Si comunichi.

Bologna, 7 ottobre 2020

Il giudice Antonio Costanzo

